



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

**Settore 6 - Vigilanza, Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio**

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 15 del 16/05/2021**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE A SOSTEGNO DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE. DEROGHE AL PIANO DEL COMMERCIO RELATIVE ALLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

**Vista** la D. G. C. n. 36 del 24.06.2016, recante “Modifica dell’art. 11 del vigente piano commerciale comunale”;

**Viste e richiamate:**

- la D. G. C. n. 119/2020 recante: “Misure di intervento a sostegno delle imprese di pubblico esercizio mediante la possibilità di richiedere nuovo suolo pubblico o ampliare quello già autorizzato al fine di poter garantire il distanziamento interpersonale, post covid-19, tra le sedute dell’area di somministrazione. Presa d’atto art. 181 DL 34/2020. Atto d’indirizzo.

- la D. G. C. n. 156/2020 recante: Misure di intervento a sostegno delle imprese di pubblico esercizio mediante la possibilità di richiedere nuovo suolo pubblico o ampliare quello già autorizzato al fine di poter garantire il distanziamento interpersonale, post covid-19, tra le sedute dell'area di somministrazione. Presa d'atto art. 181 DL 34/2020. Integrazione della delibera di giunta comunale n. 119 del 25.05.2020. Atto di indirizzo;

- la D. G. C. n. 331/2020 recante: “Applicazione delle prescrizioni tecniche approvate con DGC n. 36 del 18.02.2015 come integrate con la presente ed individuazione delle tipologie di dehors/pergole installabili sul suolo pubblico;

- la D. G. C. n. 3/2021 recante: “D.L. n. 137/2020 “decreto ristori” convertito in l. n. 186/2020 disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio ed esercenti di attività di commercio su aree pubbliche, estensione al 31 marzo 2021 delle misure di esonero tosap/cosap e misure di ulteriore semplificazione per l’occupazione del suolo pubblico. Indirizzo”

- le determinazioni dirigenziali n. 93 del 15 gennaio 2021 e n. 571 del 4 marzo 2021 recanti, rispettivamente avviso pubblico per l'occupazione del suolo pubblico fino al 31 marzo 2021. Approvazione Avviso e modulistica e proroga scadenza avviso pubblico per l'occupazione del suolo pubblico ex d.l.137/2020;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Aprile 2021 che proroga lo stato di emergenza a tutto il 31 luglio 2021;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Visto**, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

**Vista** l'Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Sardegna e Sicilia" che sancisce il passaggio della Regione Sardegna in "zona gialla" a partire da lunedì 17 maggio 2021 nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

**Visto**, in particolare, il D.L. 21 aprile 2021 n. 52 che, all'art. 4 recita: "1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 2. Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020";

**Tenuto conto** della circolare del Ministero dell'Interno n. 15350 del 24 aprile 2021 che, in relazione alle attività dei servizi di ristorazione, conferma che a decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5,00 e le ore 22,00. Fino al 31 maggio p.v., pertanto, relativamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto. Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, per effetto della permanenza in vigore delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021, non espressamente derogate dal decreto-legge in commento, continua ad applicarsi la limitazione contemplata dall'art. 27, comma 1, del citato d.P.C.M., secondo cui il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone, salvo che siano tutte conviventi. Analogamente, restano confermate le altre disposizioni di cui al citato art. 27 in quanto non in contrasto con la novella legislativa, e in particolare quella che fissa alle ore 18,00 il limite orario entro il quale è consentito l'asporto ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;

**Appurato** che, premessa la situazione emergenziale, il richiamato Decreto Legge D.L. 21 aprile 2021 n. 52 seppure consenta la riapertura per gli esercizi di somministrazione introduce notevoli limitazioni per coloro

i quali sono impossibilitati logisticamente, tecnicamente o per materia regolamentare ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esercizio di somministrazione di alimenti o bevande o alimenti e bevande;

**Convenuto** di dover sostenere le attività che hanno subito particolare pregiudizio dalla chiusura imposta dai diversi provvedimenti governativi in ragione dell'emergenza sanitaria;

**Ritenuto** che è priorità dell'amministrazione consentire, nei limiti del possibile, anche agli operatori privi di spazi all'aperto pubblici o privati, di poter riprendere la loro attività ed in particolare di introdurre ulteriori meccanismi derogatori in tema di autorizzazione all'occupazione del suolo valevoli solo e soltanto per i titolari di bar e ristoranti che non hanno suolo pubblico autorizzato o autorizzabile, perché non previsto dal regolamento vigente o per ragioni logistiche, individuando soluzioni idonee, ferme restando le prescrizioni in termini di sicurezza e viabilità;

**Considerato** pertanto di dover autorizzare, per il periodo in cui è consentita la somministrazione soltanto all'aperto e limitatamente alle attività prive di suolo pubblico o privato aperto al pubblico, l'occupazione di suolo pubblico anche in deroga al vigente regolamento segnatamente per alcuni degli aspetti disciplinati dai paragrafi 8 e 9 dell'art. 11 sez. 3b del piano del commercio, aspetti legati a:

- 1) frontalità,
- 2) visibilità,
- 3) limiti di distanza dal punto più lontano del suolo pubblico dall'accesso all'esercizio,
- 4) poligoni;

**Ritenuto** opportuno, consentire le occupazioni su marciapiedi, piazze, slarghi o aree assimilabili pedonali, parcheggi liberi fermo restando il rispetto delle modalità semplificate per l'ottenimento del titolo concessorio, ovvero trasmissione mediante semplice pec con allegata planimetria quotata;

**Tenuto conto** che non è ammissibile deroga in relazione a tutti gli aspetti disciplinati dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della strada);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati a far data dal 17 maggio 2021, data prevista per il passaggio della Sardegna in "zona gialla" si applicano in via straordinaria e **solo e soltanto per gli esercenti sprovvisti di suolo pubblico ed impossibilitati ad averlo per questioni di natura logistica, tecnica o regolamentare** le seguenti misure in deroga alla vigente disciplina, già derogata con precedenti provvedimenti amministrativi, cui si aggiungono le seguenti specificazioni:

1) é derogato il paragrafo 8 dell'art. 11 sezione 3b del piano del commercio nella misura in cui tutte le richieste sono astrattamente ammissibili;

2) é derogato il paragrafo 9 dell'art. 11 sezione 3b in relazione ai concetti di frontalità, visibilità e distanza tra suolo concesso e accesso all'esercizio di somministrazione che passa dal limite dei 30 metri a quello dei 50 metri, salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari;

3) é derogato il limite dei due poligoni, di talchè la conformazione del suolo richiesto potrà prevederne anche di più, purché venga garantito sempre l'accesso ai portoni di ingresso degli edifici;

4) il posizionamento, esclusivamente di tavolini e sedie, si può estendere – qualora possibile – anche alle aree limitrofe non interessate da attività commerciali, comprese le aree antistanti gli accessi pedonali, a condizione che venga lasciata comunque libera una fascia di passaggio di larghezza non inferiore a 2,00 metri;

5) la nuova concessione, nel caso in cui vi siano potenziali interferenze con accessi privati, o pareti finestrate di immobili privati è subordinata all'acquisizione dell'assenso da parte della proprietà;

6) la nuova concessione o l'ampliamento potrà estendersi anche sulla porzione di marciapiede di fronte all'accesso o alle vetrine di un'altra attività, mantenendo comunque una fascia di larghezza non inferiore a 2,00 metri dagli accessi o vetrine e una fascia di rispetto ai lati dell'accesso stesso di almeno 1 metro, acquisendo in ogni caso l'assenso degli esercenti delle attività contigue all'occupazione di suolo pubblico;

Deve essere sempre garantita la continuità del transito pedonale e devono essere sempre garantiti adeguati spazi per la circolazione di persone con ridotta o impedita capacità motoria, in particolar modo in prossimità delle strisce pedonali.

Per tutto quanto non qui disposto restano vigenti le prescrizioni tecniche da ultimo adeguate con D. G. C. n. 331/2020 segnatamente per ciò che attiene materiali, colori e tipologie di arredo ammesse;

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata, a:

- Prefettura Ufficio Territoriale del Governo

- Carabinieri

- Polizia di Stato:

- Polizia Locale - sede

- Dirigente servizio demanio e patrimonio - sede

- Dirigente servizio SUAPE - sede

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)